

Al Dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Via Riva De Biasio S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

A MEZZO RACCOMANDATA A.R.

Al Dirigente dell'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TREVISO

Via Cal di Breda 116 - 31100 TREVISO

A MEZZO RACCOMANDATA A MANI

All'Ufficio di Segreteria per la Conciliazione presso UST di TREVISO

Via Cal di Breda 116 - 31100 TREVISO

A MEZZO RACCOMANDATA A MANI

Oggetto: l'attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007; IN PUNTO

mancato accoglimento della richiesta di annullamento, in parte qua, del disposto trasferimento per vizio determinato dall'erroneità dei presupposti e travisamento del fatto;

ovvero, mancato accoglimento della richiesta di revoca del provvedimento reclamato nella parte in cui ha previsto il trasferimento della prof.ssa LEO DANIELA ANNA MARIA all'ITT Da Collo di Conegliano, in quanto la candidata ha formulato la domanda di trasferimento sull'erronea ed incolpevole volontà di essere assegnata a posto dell'organico di diritto e non al cd. "Organico dell'Autonomia", comprensivo dei posti di potenziamento;

ovvero, in subordine, mancato accoglimento della richiesta di essere rimessa in termini, in ragione dell'errore incolpevole sopra illustrato, al fine di poter revocare la domanda, ovvero rinunciare alla domanda di trasferimento, conservando il posto presso TVTD00901L - I.T.C. CONEGLIANO (S.C. I.S. FANNO) (CONEGLIANO)

La sottoscritta **LEO DANIELA ANNA MARIA** nata a [redacted],  
[redacted], docente con contratto  
a tempo indeterminato, in servizio per l'anno scolastico 2015/2016 presso  
l'ITC CONEGLIANO (S.C.I.S. FANNO) TVTD00901L, Classe di Concorso  
DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI, aspirante alla mobilità professionale  
per l'anno scolastico 2016/2017

VISTO il D.Lvo 16.04.1994, n. 297;

VISTA la legge 2015 n. 107

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità  
del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017,  
sottoscritto l'8 aprile 2016;

VISTA l'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, le cui norme determinano le modalità  
di applicazione del predetto Contratto in materia di mobilità del personale  
della scuola;

#### PREMESSO

- che la deducente ha presentato domanda di trasferimento;
- che il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, con  
decreto pubblicato in data 4.7.2016 sul sito dell'ufficio  
www.istruzioneetreviso.it, ha disposto i trasferimenti e comunicato in  
data 9.7.2016 al dirigente scolastico il trasferimento della docente;
- che la deducente in data 13.7.2016 ha presentato rituale reclamo  
avverso il provvedimento dirigenziale  
MIUR.AO0USPTY.REGISTRO UFFICIALE(U).0005836.04- 07-2016  
con cui sono stati disposti i movimenti del personale docente di  
ruolo della scuola secondaria di secondo grado di cui alla Fase A,  
art. 6 CCNI dell'8.04.2016, come da allegato pubblicato in data  
4.7.2016, nella parte in cui ha disposto il trasferimento della  
reclamante da TVTD00901L- I.T.C. CONEGLIANO (S.C. I.S.  
FANNO) (CONEGLIANO) a TVTN021015- I.T.T."DA COLLO"

**CONEGLIANO (CONEGLIANO) SEZ. ASSOCIATA DI  
CONEGLIANO ;**

- che alla data odierna, pur essendo decorso il termine di giorni dieci dalla presentazione del reclamo, previsto dall'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale, il Dirigente dell'Ufficio Territoriale competente non si è pronunciato sull'istanza di parte;

**TANTO PREMESSO**

chiede l'attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183

**PER I SEGUENTI MOTIVI**

Con domanda ritualmente proposta nei termini di legge, la deducente ha chiesto di essere trasferita dall'ITC "Fanno" di Conegliano all'ITT "Da Collo" di Conegliano.

La richiesta di trasferimento dal " M. FANNO" al "DA COLLO", entrambi Istituti con sede a Conegliano TV, era dettata dall'esigenza di mantenere il punteggio all'interno della graduatoria d'Istituto, in quanto trasferita d'ufficio come perdente posto, dal "DA COLLO" al "M. FANNO" nel 2013.

Tale motivazione si evince dalla Sezione E della domanda di trasferimento, nello spazio " docente soprannumerario".

La domanda è stata compilata sulla base del formulario predefinito messo a disposizione dei concorrenti, formulario che alla Sezione F (Preferenze), paragrafo 37 intitolato "INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI POSTO" prevedeva, oltre all'indicazione dei posti di sostegno cui il candidato

(eventualmente) poteva ambire, la sola ulteriore voce descrittiva "POSTI NORMALI".

La deducente in difetto di più puntuali indicazioni ha ritenuto che l'accezione "POSTI NORMALI" si riferisse ai posti di "ORGANICO DI DIRITTO".

Il formulario non offriva alcuna specifica che consentisse di ricondurre la dizione utilizzata ("POSTI NORMALI") alla categoria normativa attualmente sussunta sotto la nuova accezione di "ORGANICO DELL'AUTONOMIA".

Lo schema di domanda per il trasferimento non indicava, né in nota a piè di pagina, né in altro spazio o campo compilativo, che la domanda si doveva intendere come istanza intesa ad ottenere il trasferimento su posti di "ORGANICO DELL'AUTONOMIA", senza possibilità di distinguere fra posti di organico di diritto e posti di potenziamento.

Va da sé che, qualora la domanda avesse chiarito con precisione, anche terminologica, che l'istanza non poteva essere condizionata, ovvero che per "POSTI NORMALI" doveva intendersi, indifferentemente e senza possibilità di scelta, sia i posti di diritto che i posti di potenziamento, la deducente non avrebbe presentato domanda di trasferimento.

Atteso il suo stato di servizio (25 anni su cattedra di diritto), la sottoscritta avrebbe infatti preferito rimanere presso l'istituto di originaria collocazione nel quale è assegnata a posto in organico di diritto.

La deducente è stata indotta in errore incolpevole in ragione della dizione impropria inserita nel formulario della domanda che, rinviano alla generica descrizione di "POSTI NORMALI", non permetteva al candidato di comprendere, senza possibilità di equivoco, che con tale accezione si intendesse fare riferimento (anche) ai posti di potenziamento.

Si evidenzia infatti che la legge di riferimento (legge 13 luglio 2015 n. 107) conserva in molti passaggi testuali la distinzione fra posti comuni e posti del

potenziamento, ingenerando la legittima convinzione che il posto comune sia soggetto a trattamento differenziato rispetto al posto di potenziamento.

Ciò è quanto si ricava dalla lettura dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della legge 13 luglio 2015, ma anche dell'art. 1, comma 63.

Allo stesso modo, l'art. 1, comma 65 della Legge 107/2015 prevede che *"Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento"*, distinguendo i posti normali da quelli del potenziamento.

In nessuna parte della Legge si esplicita inoltre che il cd. "ORGANICO DELL'AUTONOMIA", comprendente gli organici di diritto e i posti di potenziamento, equivalga all'accezione "POSTI COMUNI".

In nessun passaggio della legge fondamentale si fa riferimento infine all'accezione "POSTI NORMALI" riportata nel formulario standard della domanda di trasferimento. Men che meno alla circostanza che l'accezione POSTI NORMALI equivalga, in senso giuridico, a posti inclusi nell'Organico dell'Autonomia.

Anche l'OM 241 del 08/04/2016 (che regolamenta la mobilità 2016), non contiene previsioni o rimandi che rendano esplicita la possibilità di essere trasferiti da una cattedra di diritto ad un posto di potenziamento.

\* \* \*

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, con riserva di produrre ulteriore documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate alla sottoscritta al proprio indirizzo di residenza:

\_\_\_\_\_

e alla email: \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

Allega:

copia domanda di trasferimento;

copia istanza di reclamo

copia Carta d'identita' n. \_\_\_\_\_, rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Con osservanza

Conegliano, 27 luglio 2016

Firma

**DANIELA ANNA MARIA LEO**

